

Codice A1610B

D.D. 6 febbraio 2020, n. 41

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. ROMAGNANO SESIA (NO) - Intervento: Trasformazione permanente in ambito vincolato: realizzazione di nuovo vigneto in loc. Cascina Balsina con disboscamento di area forestale - N.C.T. foglio 29, mapp. 375. Autorizzazione paesaggistica.



ATTO N. DD-A16 41

DEL 06/02/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1610B - Territorio e paesaggio

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. ROMAGNANO SESIA (NO) – Intervento: Trasformazione permanente in ambito vincolato: realizzazione di nuovo vigneto in loc. Cascina Balsina con disboscamento di area forestale – N.C.T. foglio 29, mapp. 375. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza pervenuta da *omissis* volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008 non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

constatato che è decorso anche il termine di dieci giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente per l'eventuale riesame del parere stesso da parte della commissione di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1bis, della legge 29 luglio 2014 n. 106;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- l'articolo 12, comma 1 bis, della legge 106/2014;
- la legge regionale 32/2008;

- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)

Fto Giovanni Paludi

Allegato



*Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
Settore Territorio e Paesaggio
valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it*

*Classificazione 11.100/GESPAE/1178/2019A/A16.000
(da citare nella risposta)*

*Data e protocollo del documento sono riportati nei
metadati del mezzo trasmissivo*

Rif. n. 28975/A1610A del 15/11/2019

RELAZIONE

Oggetto: Pratica n. 00892170036-25102019-0956

D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146

Legge 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.

Comune: ROMAGNANO SESIA (NO)

Intervento: Trasformazione permanente in ambito vincolato: realizzazione di nuovo vigneto in loc. Cacina Balsina con disboscamento di area forestale - N.C.T foglio 29, mappale 375

Istanza:

Esaminata l'istanza, qui pervenuta dal Comune di ROMAGNANO SESIA (NO), tramite PEC, in data 15/11/2019, con nota prot. 8615 del 12/11/2019, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

visto l'Accordo sottoscritto in data 27/06/2007 tra la Regione Piemonte ed il MIBAC,

considerato che l'intervento previsto consiste nella conversione a vigneto di uve Nebbiolo ad uso professionale di un'area di estensione pari a circa 2.900 mq, acquisita dall'azienda richiedente e situata a margine di una superficie - al momento

Classif. 11.100/GESPAE/1178/2019A/A16.000

incolta - dove la stessa azienda prevede la realizzazione di un nuovo vigneto, di cui quello a progetto, che occupa un'area attualmente in gran parte boscata, costituisce estensione e completamento;

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto non è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

verificato che il Comune ROMAGNANO SESIA (NO) non risulta idoneo all'esercizio della delega al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e precisato a tale proposito che i poteri sostitutivi non sono esercitati dalla Commissione Regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario di cui all'art. 91/bis della l.r. 56/1977, come impropriamente indicato nell'oggetto dell'istanza, bensì dagli uffici del Settore scrivente,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato altresì che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art.142 lett. g) " *i territori coperti da foreste e da boschi (...)*" del D.Lgs 42/2004,

considerato che l'esecuzione dei progettati interventi determina la trasformazione di una limitata porzione di area a bosco - di impianto recente - con un arretramento di circa 15 mt rispetto al margine attuale, conservando pertanto alla porzione boscata residua la funzione di intervallo fra le colture agrarie presenti in zona,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località, caratterizzata dalla diffusa presenza di colture a vigneto con caratteristiche realizzative analoghe a quelle del vigneto in progetto,

Classif. 11.100/GESPAE/1178/2019.A/A16.000

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione file	Impronta del documento informatico
1	<i>Relazione tecnico-descrittiva relativa alle modalità di impianto del vigneto</i>	00892170036-25102019-0956.001.PDF.P7M	e6ae82c448af7133fd3f4b711fbfc47b9f58bbcc0f0feae2b4d3daa33ed68c17
2	<i>Documentazione fotografica e fotoinserimento</i>	00892170036-25102019-0956.002.PDF.P7M	bf8c14fa635a302979d06b44ce686c677b62d509389fcf2625b7d8d12de43b89
3	<i>Relazione Paesaggistica</i>	00892170036-25102019-0956.003.PDF.P7M	a78c1835498486e7da85a8fc4ce8de6b2ed369aa6500c37aa358ca561cf5b8ad
4	<i>Relazione tecnica illustrativa a firma Responsabile area tecnica del Comune</i>	Relazione.pdf.p7m	dc6d1a42b59f3e3f8850296ecb2ec68e5d59f9df92cafc565b613f11ccda2b2c
5	<i>Relazione tecnico-descrittiva compensazione forestale</i>	00892170036-25102019-0956.005.PDF.P7M	5e1dcdc4654f6e2f7282afe96d9dc11d602a4de4513299cd17b5be2534c49edd

Il Funzionario Istruttore
Arch. Alida Fiandaca

Il Dirigente del Settore
Arch. Giovanni Paludi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.



*Ministero
per i beni e le attività culturali
e per il turismo*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BIELLA NOVARA
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

Novara, 16 GEN. 2020

Regione Piemonte
Settore Territorio e Paesaggio

e.p.c. Al Comune di Romagnano Sesia (NO)

Prot. n. 551

Class 34.43.04/683.1
683.3.1

OGGETTO:

AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica/Tutela archeologica
DESCRIZIONE: **ROMAGNANO SESIA - (NO)**

Trasformazione permanente in ambito vincolato: realizzazione di nuovo vigneto in loc. Cacina Balsina con disboscamento di area forestale
N.C.T foglio 29, mappale 375

DATA RICHIESTA: data di arrivo richiesta 05/12/2019 – vs. prot. 30705 del 05/12/2019
protocollo entrata richiesta n. 14935 del 09/12/2019

RICHIEDENTE:

PROCEDIMENTO: Autorizzazione paesaggistica (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.); Autorizzazione interventi su beni culturali ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 42/2004 e s.m.i.

PROVVEDIMENTO: **PARERE VINCOLANTE**

DESTINATARIO: Regione Piemonte - Pubblico

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto;

TUTELA PAESAGGISTICA:

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi della Parte III del D.lgs. 42 del 22.01.2004 s.m.i.;

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

Esaminata e attentamente considerata la relazione trasmessa dalla Regione Piemonte in adempimento all'art.146 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., condividendone quanto espresso in relazione alla materia strettamente paesaggistica,

Valutato che l'intervento così come proposto non appare tale da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altri vigenti **esprime parere favorevole** alle opere proposte.

TUTELA ARCHEOLOGICA:

Esaminati degli elaborati trasmessi a questo Ufficio,

verificato che i terreni individuati in progetto, pur non rientrando nelle aree a potenziale archeologico di codesto Comune così come segnalate con ns. nota prot. 14135 del 20.11.2018 in relazione alla procedura di variante generale del PRGC;

considerato tuttavia che il territorio di Romagnano Sesia è costellato di ritrovamenti pregressi e che i settori interessati dalle opere in progetto si collocano in prossimità di nuclei di antica formazione e in una fascia territoriale interessata da rinvenimenti di epoca romana e medievale e che dunque potrebbero essere presenti ulteriori tracce di occupazione antica;

valutato inoltre che le operazioni in progetto, con particolare riferimento alle attività di disboscamento e di rippatura, possano intaccare eventuali stratigrafie archeologiche;



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SA 434 BT

si richiede di ricevere con congruo anticipo (almeno 10 gg lavorativi) comunicazione della data di inizio lavori con relativo cronoprogramma, al fine di programmare un sopralluogo di verifica, secondo modalità da concordare per le vie brevi.

Si rappresenta in ogni caso che, qualora durante i lavori di scavo si verificassero rinvenimenti fortuiti di reperti, strutture e stratigrafie di interesse archeologico, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente (artt. 90, 169, 175 D.Lgs. 42/2004 s.m.i.), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore la Soprintendenza scrivente o il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio. È fatto altresì obbligo di provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti.

L'eventuale rinvenimento fortuito di emergenze archeologiche nell'area oggetto del presente intervento potrebbe comportare l'imposizione di varianti al progetto in realizzazione, nonché l'effettuazione di indagini archeologiche approfondite finalizzate alla documentazione delle eventuali emergenze antiche ed ai relativi interventi di tutela.

A disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo